



COMUNE DI GENOVA

Direzione Regolazione

ORDINANZA

ATTO N. ORM 634 DEL 27/05/2025

**OGGETTO: TERRITORIO CITTADINO - LIMITATAMENTE AL TERRITORIO DEI
MUNICIPI: VII - PONENTE, VI - MEDIO PONENTE, V - VAL POLCEVERA,
II - CENTRO OVEST**

**TEMPORANEA ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E FERMATA
VEICOLARE IN OCCASIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE -
LOTTO 1**

IL DIRIGENTE

Premesso che Direzione Infrastrutture e Difesa Del Suolo, con DD 2023-183.0.0.-52 del 18/05/2023, ha incaricato Pellegrini Escavazioni srl, CF/P.Iva 01154770117, del servizio di pulizia caditoie - lotto 1 , in allegato;

Richiamata richiesta rubricata PG 0248703 del 26/05/2025 con cui la sopranominata Società aggiudicatrice della fornitura del servizio, richiede l'emissione di una ordinanza che consenta l'istituzione di un divieto di sosta nelle aree interessate dagli interventi programmati in maniera da garantire la sicurezza della circolazione in concomitanza con lo svolgimento delle operazioni pulizia delle caditoie;

Considerato che per le modalità operative e organizzative da parte dell'impresa sopranominata è necessario procedere alla stesura di un'unica Ordinanza Dirigenziale, senza necessità di ulteriori atti endoprocedimentali nel rispetto del principio del non aggravamento del procedimento amministrativo, per disciplinare la sosta veicolare nei tratti di strada interessati dalle suddette operazioni;

Atteso che il presente provvedimento non è applicabile in caso di presenza di stalli di sosta personalizzati per invalidi, per cui ogni intervento effettuato nei luoghi oggetto di concessione deve prevedere una ricollocazione dello stalli con separato provvedimento;

Ravvisata dunque la necessità di regolare la sosta veicolare, in via temporanea sino al termine dell'accordo quadro, ovvero al 01/07/2026, con alcune modalità che consentano la

realizzazione degli interventi in argomento, garantendo nel contempo la sicurezza stradale;

Visto:

- Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 e s.m.i. “*Nuovo Codice della Strada*”, artt. 6, 7, 14 comma 1 lett. a), 15 comma 1 lett. a), 16 comma 2, 18 comma 4;
- Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. “*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*”, art. 107;
- *Statuto del Comune di Genova*, approvato in ultima modifica con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 17 del 09.04.2024, art. 51 comma 10;

ORDINA

Dal 1 luglio 2025 al 1 luglio 2026 per le motivazioni espresse in premessa, nelle strade o aree aperte soggette ad uso pubblico interessate dagli interventi sopra indicati, l'istituzione del divieto di sosta veicolare con la sanzione accessoria della rimozione forzata del veicolo degli inadempienti previa:

1. apposizione della relativa segnaletica nei modi e tempi previsti dalla normativa vigente ovvero 48 ore prima dell'inizio dei lavori/interventi;
2. comunicazione della collocazione della segnaletica a Direzione Regolazione ed al Distretto di Polizia Locale competente per territorio cinque giorni prima dell'evento programmato;

Tale divieto di sosta non è applicabile in caso di presenza di stalli di sosta personalizzati per disabili.

MANDA

- All'impresa concessionaria per l'installazione della prescritta segnaletica stradale nei tempi e modi previsti dalla vigente normativa, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002; **eventuale segnaletica stradale esistente rimossa o danneggiata a causa dei lavori dovrà essere ripristinata ex novo; la rimozione, lo spostamento e il ripristino di eventuale segnaletica pubblicitaria dovrà essere concordata con il Concessionario.**
- alla Direzione Corpo di Polizia Locale per la verifica della corretta applicazione della presente

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Varno Maccari

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al

Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.